Segreteria Generale: Largo dei Fiorentini 1/int.8 - 00186 Roma - tel. +39 06 686.91.06 +39 06 686.15.05 fax +39 06 686.18.62 e-mail: assopetroli@confcommercio.it web: www.assopetroli.it - C.F. 80043450156

GO/282/13

A tutte le Aziende **titolari di DEPOSITO FISCALE**

Circolare n. 41/E

Roma, 30 maggio 2013

Oggetto: Decreto direttoriale prot. 10551 del 23/05/2013. Detenzione scorte all'estero
Comunicazione giornate formative applicativo scorte

Si allegano le note del Ministero dello sviluppo economico con le quali si dispone quanto segue.

Il decreto direttoriale allegato, fornisce le istruzioni che gli operatori Italiani dovranno seguire per essere autorizzati a detenere, eventualmente, le proprie scorte di sicurezza in altri Stati membri della UE. Le stesse procedure valgono per detenere scorte, nello Stato Italiano, a copertura di obblighi di operatori economici esteri. Si ricorda che le scorte di sicurezza possono essere detenute all'estero entro i limiti di cui all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 249/2012. Possono presentarsi tre casistiche:

1. Scorte da detenere in Stati membri con cui il Ministero dello sviluppo economico abbia sottoscritto un **MoU** (Memorandum d'intesa). Sul sito del Ministero (http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp) sono consultabili tali accordi, ad oggi siglati solo con Inghilterra e Danimarca. L'operatore dovrà preventivamente ottenere un'autorizzazione dal Ministero presentando, in via telematica, un istanza secondo le istruzioni riportate sul sito dello stesso Ministero. All'istanza deve essere allegata copia dell'accordo, vincolante, sottoscritto con l'operatore economico o con l'OCS dello Stato membro che dovrà detenere le scorte;
2. Scorte da detenere in Stati membri con cui il Governo Italiano abbia sottoscritto **accordi unilaterali e/o bilaterali** per l'attribuzione e la gestione reciproca delle scorte. Anche tali accordi sono consultabili sul sito del Ministero (Germania, Spagna, Olanda, Belgio, Slovenia, Ungheria e Malta). Anche in questo caso è necessaria un'autorizzazione, preventiva o successiva, secondo quanto previsto nello specifico accordo. Possono essere accettate deleghe per la tenuta delle scorte se di durata minima pari ad un mese solare e se accettate dallo Stato membro;

Segreteria Generale: Largo dei Fiorentini 1/int.8 - 00186 Roma - tel. +39 06 686.91.06 +39 06 686.15.05 fax +39 06 686.18.62 e-mail: assopetroli@confcommercio.it web: www.assopetroli.it - C.F. 80043450156

3. Scorte da detenere in Stati membri **in assenza di MoU o accordi unilaterali e/o bilaterali**. L'istanza di autorizzazione preventiva deve essere presentata almeno 60 giorni prima del periodo di riferimento specificando i dati richiesti nell'art. 4 del decreto.

Si allega, inoltre, la mail del Ministero dello sviluppo economico con la quale si da notizia che nelle giornate (alternative) del **3 e del 7 giugno 2013 dalle ore 10.00 alle 13.30 a Roma, presso la sede dell'ENEA - Lungotevere Thaon di Revel, 76 -** si svolgeranno i corsi di formazione all'utilizzo dell'applicativo scorte di cui alla nostra circolare n. 38E del 16/05/2013. Nel testo della mail le istruzioni per la registrazione all'evento o, in alternativa, per seguire da remoto il corso.

Si allegano infine i coefficienti indicati dal Ministero dello sviluppo economico necessari per trasformare le tonnellate in tep (tonnellate di petrolio equivalenti) e viceversa. I coefficienti dell'allegato I sono da applicare alle scorte specifiche da detenersi obbligatoriamente in territorio nazionale mentre quelli dell'Allegato II si riferiscono alle scorte di sicurezza detenibili anche all'estero.

Cordiali saluti.

Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini

Allegati: *Decreto Direttoriale del 23/05/2013*
Giornate formative applicativo scorte
Coefficienti di trasformazione